

ADDENDUM AL CONTRATTO DI SERVIZIO

Stipulato in data 02 gennaio 2018

TRA

Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, Sede estera di Tirana codice fiscale 97871890584, di seguito denominato Committente, nella persona del Titolare di sede dott. Nino Merola.

E

il dott. Herald Jonuzaj, cittadino albanese, nato il, a con documento d'identità n. (di seguito il Prestatore);

PREMESSO

che tra AICS Sede di Tirana e il Prestatore risulta in corso un contratto di servizio sottoscritto in data 02 gennaio 2018;

CONCORDANO

di modificare con effetti dal 02 luglio 2018 il sopracitato contratto di servizio, limitatamente a quanto segue:

Art. 6 - DURATA


Il presente contratto di servizio durerà dal 02.07.2018 al 31.12.2018.

Eventuali rinnovi e/o proroghe derivanti da esigenze e/o opportunità che dovessero emergere nel corso dello svolgimento dell'incarico dovranno essere oggetto di un nuovo atto.

Tirana, 02.07.2018

Il Prestatore

Il dott. Herald Jonuzaj




Il Committente

Il Titolare della Sede

Nino Merola







Rep. Cont. nr 2615
del 02/01/2018

CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI

firmato in data 02.01.2018

tra

Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, ufficio di Tirana codice fiscale 97871890584, di seguito denominato Committente, nella persona del Titolare di sede dott. Nino Merola.

e

il Sig. Herald Jonuzaj, cittadino albanese, nato il, a con documento d'identità n. (qui di seguito il "Prestatore").

(il Committente ed il Prestatore sono di seguito anche definiti congiuntamente come le "Parti" e singolarmente come la "Parte").

Premesso che

- che il Committente è stato incaricato dalla Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo di gestire il progetto AID 10539.01.2 "Assistenza Tecnica e Capacity Development (ASTECADE) - Sostegno alle Istituzioni Albanesi nel processo di allineamento alle politiche comunitarie" approvato con delibera n. 80 del 29 maggio 2015.
- che la realizzazione del progetto/iniziativa, che si svolgerà in Albania e avrà durata minimo di ulteriori 12 mesi, richiede l'impiego di una specifica professionalità con una adeguata esperienza cui affidare il seguente incarico di Focal Point presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri Albanese.
- che con lettera n.5780 del 06.11.2017 il Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha comunicato che il Sig. Herald Jonuzaj svolgerà il summenzionato incarico.
- che all'interno dell'organico della Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo a Tirana non esiste una professionalità idonea a svolgere l'incarico indicato previsto nel progetto/iniziativa;
- Il Prestatore ha i titoli ed i requisiti richiesti dal Committente per prestare i servizi richiesti;
- Il Prestatore ha dichiarato di essere interessato a svolgere l'incarico assegnatogli presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri Albanese, per tutto il periodo previsto dal presente contratto e secondo le modalità da questo stabilite.

Tutto ciò premesso,

Le parti hanno concluso quanto segue:

1. Premesse.

Le premesse formano parte integrante del presente contratto.

2. Oggetto della prestazione del Prestatore

- 2.1. Il Prestatore si impegna a svolgere per conto del Committente attività di assistenza alle autorità albanesi e italiane per facilitare il coordinamento e la promozione delle

iniziative promosse dalla Sede di Tirana dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo.

- 2.2. Al Prestatore è parimenti fatto divieto di partecipare direttamente o indirettamente a qualsivoglia attività che possa essere in conflitto con gli interessi o il prestigio del Committente.
- 2.3. Il Prestatore si impegna ad eseguire il proprio incarico approfondendo il massimo impegno e diligenza, offrendo la massima disponibilità per la realizzazione degli obiettivi del Committente osservando i doveri di contegno e riservatezza propri dell'attività svolta.
- 2.4. Il Prestatore verrà sottoposto al controllo del Committente.

3. **Retribuzione.**

Il Committente, per le prestazioni effettuate dal Prestatore, si impegna a corrispondere a quest'ultimo un importo totale ed onnicomprensivo lordo di Euro 6.900,00 (seimilanovecento).

4. **Tasse.**

Il Committente provvederà a trattenere, in anticipo, dalla somma di cui all'art. 3 di cui sopra, la trattenuta d'acconto, nella misura indicata dalla legge, e provvederà al loro versamento presso l'Ufficio delle Imposte.

5. **Luogo della prestazione dei servizi.**

- 5.1. Il Prestatore effettuerà la propria prestazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri Albanese ed ogni altro luogo indicato dal Committente.
- 5.2. Per permettere al Prestatore lo svolgimento della propria prestazione, il Committente metterà a disposizione di quest'ultimo tutte le attrezzature necessarie all'adempimento dei propri impegni. Resta inteso che il Prestatore non potrà usare le attrezzature del Committente per motivi personali senza il preventivo assenso dello stesso.

6. **Durata.**

- 6.1. Il presente contratto è concluso a tempo determinato per un periodo totale di 6 (sei) mesi, a partire da 02.01.2018 sino al 30.06. 2018.
- 6.2. Allo scadere del predetto periodo il contratto si intende tacitamente ed automaticamente risolto.

7. **Risoluzione.**

- 7.1. Qualora una delle Parti si rendesse inadempiente a un suo dovere od obbligo rilevante previsto dal presente Contratto, allora la Parte non in colpa potrà risolvere il presente contratto dandone avviso scritto alla Parte inadempiente. Ai fini del presente articolo, il Prestatore verrà considerato inadempiente qualora ripetutamente violi o non ottemperi alle disposizioni del Committente.



7.3 Il Committente non potrà essere considerato responsabile se l'adempimento di ogni e qualsiasi previsione del presente contratto sia stato ritardato o impedito a causa di eventi di forza maggiore o "factum principis" ed in particolare per le seguenti ragioni: rivoluzioni, disordini, sommovimenti popolari, guerre, scioperi, incendi, inondazioni, atti di Dio, nazionalizzazioni, espropriazioni o atti governativi limitativi della libertà personale o d'impresa del Beneficiario.

8. Mancanza del rapporto di lavoro fra le Parti.

Le Parti accettano che il presente contratto non crea nessun rapporto di lavoro o di dipendenza fra di esse e, di conseguenza, è totalmente esclusa l'applicazione della legislazione di lavoro nei rapporti fra le Parti.

9. Soluzione delle controversie e legge applicabile.

Il presente contratto è regolato dalla legge Albanese. Tutte le controversie sorte con riguardo all'interpretazione ed applicazione del presente contratto saranno soggette in primo luogo ad un tentativo di soluzione amichevole. In caso tale ipotesi non porti alcuna soluzione, la Corte Distrettuale di Tirana sarà competente a decidere la controversia.


10. Modifiche.

Il presente contratto sostituisce tutti i precedenti accordi tra le parti, orali o scritti. Il presente contratto non potrà essere ceduto e nessun termine o condizione potranno essere aggiunti senza l'accordo esplicito di entrambe le parti. Ogni modifica al presente contratto dovrà essere fatta per iscritto, firmata da entrambe le parti ed allegata al presente contratto. È esclusa ogni modifica orale al presente contratto.

Per il Committente

Il Prestatore

Il Titolare della Sede Estera di Tirana



Herold Jonuzaj

